

Sent. n. 208/2026 pubbl. il 10/06/2026

Cron. n. : 4904/2026

SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146, D.P.R. N. 115/02 E ART. 59, COMMA 1, LETT. C)  
D.P.R. N. 131/86 Rep. n. 214/2026 del 10/06/2026

N. 248-1/2026 p.u.

L. C. N. 112/2026



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA  
SEZIONE IV CIVILE

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:

- dott. Luca Perilli – presidente  
dott. Simonetta Bruno - giudice relatore  
dott. Gianluigi Canali - giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata promosso su istanza

depositata da

**RAIOLA ROSA** nata a **Boscotrecase (NA)** il **07.02.1956** e residente a **Gussago (BS)** via **Boschetti n. 8, C.F. RLARSO56B47B077Z;**

--o0o--

Il Tribunale,

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice delegato;

rilevato in fatto che:

- **RAIOLA ROSA** ha chiesto dichiararsi aperta la liquidazione controllata dei propri beni; il ricorso, sottoscritto dalla debitrice, contiene la relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;



- non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV C.C.I.I.;

osserva quanto segue:

- sussiste, in primo luogo, la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, c. II, C.C.I.I. dato che il centro di interessi principale del ricorrente è situato in Gussago (BS);

- ricorre la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2, c. I, lett. c), C.C.I.I. posto che:

da un punto di vista soggettivo, il debitore riveste la qualità di debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

da un punto di vista oggettivo, il debitore versa in uno stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dall'O.C.C. nella propria relazione.

Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione controllata, nella ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.I.

La procedura avrà durata minima di tre anni in conformità a quanto indicato dall'art. 272 CCII.

Va peraltro precisato sin d'ora che, alla luce dell'art. 6 C.C.I.I., non può essere riconosciuto carattere prededucibile al credito avente ad oggetto il compenso spettante al legale che abbia assistito parte ricorrente per la presentazione della domanda di apertura della liquidazione controllata.

Quanto alla durata della procedura, in base agli artt. 272 e 282 CCII come modificati dal D.lgs .136/2024 (c.d. correttivo ter): 1) la liquidazione controllata dovrà rimanere aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni dalla data di apertura (art. 272, c. 3 CCII); 2) le quote di reddito mensile, le tredicesime e gli altri emolumenti straordinari dovranno essere senz'altro acquisiti almeno per tale periodo triennale; 3) decorso il triennio, nel caso in cui dovesse essere concesso al ricorrente il beneficio dell'esdebitazione non potranno più essere acquisite quote di reddito (o comunque beni sopravvenuti); pertanto le quote di reddito maturate dopo il triennio verranno accantonate solo provvisoriamente dal liquidatore in attesa della decisione sulla esdebitazione e in caso di concessione del beneficio esse verranno restituite al debitore; la procedura potrà eventualmente continuare solo per il tempo occorrente per terminare le operazioni di liquidazione dei beni già acquisiti (cfr art. 272, c. 3bis e art. 282, c.2 bis CCII) 4) nel caso in cui non sia invece concesso il beneficio dell'esdebitazione, la procedura potrà continuare ad incamerare quote di reddito, tredicesime mensilità (e eventuali beni sopravvenuti) anche oltre il triennio, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese della procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori



Sent. n. 208/2026 pubbl. il 10/06/2026

Cron. n. : 4904/2026

SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146, D.P.R. N. 115/02 E ART. 59, COMMA 1 LETT. C)  
D.P.R. N. 131/86

Rep. n. 214/2026 del 10/06/2026

concorsuali; 5) quanto al termine finale, in mancanza di norme specifiche in tema di liquidazione controllata, e dovendosi rispettare il principio di ragionevole durata della procedura, si ritiene congruo parametrare la durata della liquidazione controllata ai termini previsti per la liquidazione giudiziale dall'art. 213 comma 8 CCII;

**P.Q.M.**

Il Tribunale,

visti gli artt. 1, 2, 27, 268 e 269 C.C.I.I.,

- 1) DICHIARA aperta la liquidazione controllata di RAIOLA ROSA nata a Boscotrecase (NA) il 07.02.1956 e residente a Gussago (BS) via Boschetti n. 8, C.F. RLARSO56B47B077Z, per la durata minima di tre anni (salvo che ricorrano le circostanze di cui all'art. 233, lett. a) e b) CCII);
- 2) NOMINA Giudice delegato per la procedura la dott.ssa Simonetta Bruno;
- 3) NOMINA liquidatore il dott. Riccardo Colombi, già nominato O.C.C.;
- 4) ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
- 5) ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 60 entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
- 6) ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- 7) MANDA al Liquidatore di richiedere con urgenza al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268, c. IV, lett. b), C.C.I.I. (a tal fine il liquidatore provvederà a depositare una relazione relativa alle capacità reddituali dell'intero nucleo familiare);
- 8) DISPONE l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del Tribunale nonché la sua pubblicazione, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa presso il Registro delle Imprese, a cura del liquidatore;
- 9) ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;



Sent. n. 208/2026 pubbl. il 10/06/2026

Cron. n. : 4904/2026

SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146, D.P.R. N. 115/02 E ART. 59, COMMA 1, LETT. C)

D.P.R. N. 131/86

Rep. n. 214/2026 del 10/06/2026

10) DISPONE la notificazione della presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Brescia, il 04.06.2026

Il Giudice estensore

Simonetta Bruno

Il Presidente

Luca Perilli





**TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA**  
**FALLIMENTARE**  
sede

**RG 112/2026**

**LIQUIDAZIONE CONTROLLATA (CCI)**

---

A carico di:

**RAIOLA ROSA - SOCIO ILLIMITATAMENTE RESI**

**RLARSO56B47B077Z**

Con sede legale in **GUSSAGO**

via **Boschette 8**

---

**Giudice Delegato: BRUNO SIMONETTA**

**Sentenza Dichiarativa: 208/2026 del 10/06/2026**

**Prima udienza di verifica del passivo:**

**ore**

**Termine Presentazione: 10/06/2026**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Chiusura verifica conti:**

---

**CHIUSURA**

**per :**

**Decreto del:**